



102473

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E FORMAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTO l'articolo 11, della legge 23/07/1991, n. 223, come integrato dall'articolo 6, comma 2, della legge 19/07/1993 n. 236;

VISTE le delibere del Comitato Interministeriale Programmazione Industriale del 25/03/1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 11, della legge 23/07/1991, n. 223, e del 19/10/1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato articolo 6, comma 2, della legge 236/93, la precedente delibera;

VISTA l'istanza inoltrata dalle organizzazioni sindacali, per il tramite della Direzione Interregionale del Lavoro di Napoli per l'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza del previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e per le attività, descritte nel dispositivo;

VISTO il decreto direttoriale n. 95310 del 15 aprile 2016 con il quale non è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/91 in favore dei lavoratori della CO.GE.DI s.r.l. con riferimento a lavori di costruzione di capannoni industriali c/o interporto di Maddaloni/Marcianise- Caserta;

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla FENEAL UIL di Caserta, FILLEA CISL di Caserta, FILCA CISL di Caserta, per l'annullamento del decreto direttoriale n. 95310 del 15 aprile 2016;

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato – sezione seconda Adunanza del 4 luglio 2018 con numero di affare 2245/2016;

CONSIDERATO che nel sopra citato parere la sezione ritiene in via definitiva che il provvedimento impugnato sia da considerarsi illegittimo;

CONSIDERATO che il Collegio nel ricostruire la vicenda amministrativa ha accertato che il requisito di lavoro effettivo non inferiore ai 18 mesi è sussistente ove si consideri che la società Co.GE.DI s.r.l. è stata *“impegnata per diversi lavori dal 22 dicembre 2006 al 30 marzo 2012 nell'ambito dell'attuazione dell'Interporto di I livello di Marcianise- Maddaloni”* e che se pure i licenziamenti sono intervenuti dopo che i dipendenti della società avevano usufruito di un lungo periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria ed in deroga, gli stessi sono comunque direttamente ricollegabili all'opera *“dal momento che il lavoratori sono stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori ha superato la percentuale del 70%”* dell'opera;

RITENUTO di doversi conformare alla ricostruzione normativa e amministrativa esposta nel parere della seconda sezione del Consiglio di stato sopra citato;

D E C R E T A

Articolo 1

è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 28.11.2014, nell'area sotto indicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

LAVORI DI COSTRUZIONE CAPANNONI INDUSTRIALI C/O INTERPORTO MADDALONI
MARCIANISE- LOTTI FUNZIONALI denominati 8.3a e 8.5

Articolo 2

a seguito dell'accertamento di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'articolo 7, legge 23/07/1991 n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività indicate all'articolo

per il periodo dal 28.11.2014

102473

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
www.lavoro.gov.it.

Roma addì 12 DIC. 2018

F.to Il Direttore Generale
Ugo Menziani

me